

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 88 DEL 10/07/2024

PORTO DI ORTONA – REALIZZAZIONE DI FABBRICATO AD USO DI SERVIZI IGIENICI NELLA ZONA NORD (C.U.P. J77G19000080005, C.I.G. 964654980F)

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del Demanio Marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della Legge n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** il Decreto presidenziale di questa Autorità n. n. 140 in data 14/06/2023, con il quale si provvedeva all'aggiudicazione in appalto, alla "S.A.Ce.B. s.r.l." avente sede a San Martino Sulla Marrucina (Ch) in località Campotrino, dei lavori per la realizzazione di un fabbricato ad uso di servizi igienici nella zona del molo nord presso il porto di Ortona;
- TENUTO CONTO** che, per i lavori in questione, risultano già acquisiti i titoli autorizzativi per legge dovuti, in particolare l'autorizzazione paesaggistica ex D.

Lgs. n. 42/2004 emessa dal Comune di Ortona (Ch) con prot. n. 23009 in data 27/08/2020 oltre che attraverso la segnalazione certificata di inizio attività ex D.P.R. n. 380/2001 depositata al Comune di Ortona (Ch) con n. 8003 in data 22/03/2021;

VISTO l'Ordine di esecuzione da questo Ente emesso per i suddetti lavori con prot. n. 12908 in data 24/07/2023;

VISTO altresì, relativamente ai suddetti lavori, il Verbale in data 10/07/2024 di consegna all'appaltatore dei luoghi interessati (protocollato agli atti di questa Autorità con n. 11531 in data 10/07/2024);

TENUTO CONTO che l'esecuzione dei suddetti lavori, per le esigenze connesse alla relativa cantierizzazione, comporterà la temporanea occupazione di uno spazio demaniale marittimo prossimo alla pubblica circolazione viaria, lo stesso evidenziato in colore rosso nell'immagine planimetrica prodotta sotto forma di allegato a corredo del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti oltre che per la pubblica incolumità, di dover emanare il presente provvedimento, ciò affinché per i lavori in parola, a fronte delle esigenze della connessa cantierizzazione, possa essere recata una disciplina specifica a scampo di ogni pregiudizievole interferenza con la locale circolazione viaria e con l'operatività portuale locale;

VISTI il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt. 5,6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

VISTI gli atti dell'Ufficio;

SENTITO al riguardo il Segretario Generale di questo Ente;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
RENDE NOTO CHE:**

- nel porto di Ortona, da parte dell'appaltatrice impresa "S.A.Ce.B. s.r.l." avente sede a San Martino Sulla Marrucina (Ch) in località Campotrino, dalla data dell'11/07/2024 entro la data del 31/07/2024, verranno eseguiti, per conto di questa Autorità, i lavori per la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso di servizi igienici sito nella zona del molo nord, di cui nelle premesse riportato;
- tali lavori, per le esigenze operative della connessa cantierizzazione, comporteranno la temporanea occupazione di uno spazio demaniale marittimo prossimo alla pubblica circolazione viaria, lo stesso evidenziato in colore rosso nell'immagine planimetrica prodotta sotto forma di allegato a corredo del presente provvedimento;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

ORDINA:

ART. 1

Durante l'esecuzione dei lavori di cui nelle premesse, per tutta la loro durata, lo spazio dagli stessi direttamente interessato è interdetto a qualunque accesso e ad ogni uso.

Al riguardo, assume eccezione ogni necessità per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che quanto direttamente attinente ai lavori in argomento.

Art. 2

Lo spazio direttamente occupato per i lavori di cui nelle premesse dovrà risultare costantemente segnalato e delimitato a cure ed oneri della competente impresa appaltatrice, ciò - affinché non abbiano mai a verificarsi pregiudizievoli interferenze con la pubblica circolazione viaria e con l'operatività portuale locale - in conformità agli specifici piani di sicurezza nonché alle disposizioni legislative vigenti di cui, in particolare, si richiamano il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii., il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 3

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta obbligo della competente impresa appaltatrice quanto segue:

- lo smantellamento della segnaletica stradale provvisoria di cui al precedente art. 2 non appena cessi la durata dell'interdizione di cui al precedente art. 1;
- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente qualificati che sia eventualmente necessaria per impedire interferenze tra le proprie attività di cantiere e la pubblica circolazione viaria;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ortona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché imprevista, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per la locale circolazione viaria, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso all'area portuale interessata dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità, sulla base dei vigenti regolamenti;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la connessa cantierizzazione oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata;

- operare in ogni caso con la massima diligenza e con ogni cautela che, da parte propria, sia necessaria o comunque opportuna per impedire qualunque interferenza con la pubblica circolazione viaria e con l'operatività portuale locale;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

ART. 4

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ortona.

ART. 5

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE

(Ing. Vincenzo Garofalo)

**PORTO DI ORTONA – REALIZZAZIONE DI FABBRICATO AD USO DI SERVIZI IGIENICI
NELLA ZONA NORD (C.U.P. J77G19000080005, C.I.G. 964654980F)**

**LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA DELLO SPAZIO INTERDETTO
AL LIBERO ACCESSO**

